



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 33/56 DEL 30.9.2010

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e della Delib.G.R. 23.4.2008 n. 24/23, relativa all'intervento denominato "Lavori di collegamento alla Abbasanta Buddusò Olbia della SS 389 Tratto Alà dei Sardi – bivio Padru". Proponente: Provincia di Sassari.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Provincia di Sassari ha presentato, ad ottobre 2009, l'istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa ai "Lavori di collegamento alla Abbasanta Buddusò Olbia della SS 389 Tratto Alà dei Sardi – bivio Padru", ascrivibile alla categoria di cui punto 7), lettera g) "Strade extraurbane secondarie" dell'Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008 e assoggettato alla procedura di VIA in esito alla procedura di verifica, conclusasi con la Delib.G.R. n. 22/27 del 27 giugno 2007.

L'intervento, il cui costo complessivo è pari a circa € 15.494.000, finanziato con la legge n. 208/1998 (risorse CIPE), prevede la realizzazione del IV lotto funzionale del tratto della Strada 389 di collegamento Abbasanta – Buddusò – Olbia, per complessivi 6,150 Km. In conformità ai tratti già realizzati lungo la direttrice Abbasanta – Olbia, tale lotto è stato progettato con le caratteristiche funzionali e geometriche stabilite per le strade di categoria "C1 Extraurbane Secondarie" dal D.M. del 5.11.2001. Il tracciato si sviluppa in rilevato per 4.150 metri ed in scavo per i restanti 2.000 metri.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere d'arte:

- Rotatoria in corrispondenza dello svincolo per Torpè;
- Sovrappasso strada secondaria (sez. 57);
- Ponte sul Rio Perruma (sez. 88);
- Ponte sul Rio Labia (sez. 100);
- Sovrappasso strada secondaria (sez. 146);
- Ponte scavalco SP 24 e Rio Pronuzzas (sez. 194);



- Ponte scavalco SP 24 (sez 229);
- Attraversamenti del corpo stradale con tubolari in acciaio;
- sostegno di sottoscarpa del corpo stradale con "Terramesh";
- gabbionate spondali;
- viabilità secondaria per garantire l'accesso e la continuità alle proprietà.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 5 ottobre 2009; successivamente, in data 7 gennaio 2010, presso la sala consiliare del Comune di Alà dei Sardi, si è tenuta la presentazione al pubblico, nell'ambito della quale non sono state formulate osservazioni, né sono pervenute successivamente. In data 1° febbraio 2010 ha avuto luogo la conferenza istruttoria in seguito alla quale il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) ha ravvisato la necessità di richiedere integrazioni e chiarimenti, che sono stati trasmessi dalla proponente in data 25 maggio 2010.

L'Assessore riferisce, quindi, che il Servizio SAVI, valutata sufficiente la documentazione agli atti per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché per l'individuazione di opportune misure di mitigazione e compensazione, tenuto conto di quanto emerso in sede di Conferenza e del parere (14 settembre 2010) del Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio, che attesta la conformità con lo specifico quadro normativo nonché la compatibilità dell'intervento rispetto ai valori tutelati, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. relativamente ai materiali necessari alla realizzazione dei rilevati, per i quantitativi eccedenti la disponibilità di terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito del cantiere stradale, dovranno essere utilizzati gli infimi e i blocchi sottomisura ottenuti come sottoprodotti dell'attività di coltivazione del granito ornamentale, prodotti esclusivamente nelle cave in esercizio che abbiano già attenuto, quando previsto dalle norme, la regolare chiusura, con esito positivo di compatibilità ambientale o di non assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale, dei relativi procedimenti di verifica;
2. per detti materiali, equiparati a terre e rocce da scavo ai sensi del comma 7ter dell'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006, dovrà essere predisposto un apposito progetto nel quale siano esplicitati la sussistenza dei requisiti di idoneità, di cui al comma 1 del citato art. 186, nonché i tempi



- dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo; tale progetto dovrà essere trasmesso, prima dell'approvazione del progetto esecutivo, al Servizio SAVI e al Servizio Attività Estrattive;
3. relativamente all'ipotesi di riutilizzo di materiali di scarto della coltivazione abbancati in siti di deposito dei rifiuti minerari, pertinenti a cave in esercizio o a cave dismesse, configurandosi tale operazione come recupero rifiuti, il riutilizzo degli stessi è vincolato al preliminare passaggio in impianto di trattamento rifiuti autorizzato, la cui campagna di trattamento dovrà preventivamente, se del caso, essere sottoposta ad apposita procedura di verifica;
 4. dovranno essere contenuti al minimo indispensabile i tagli della vegetazione arborea ed arbustiva, l'alterazione e la modificazione di habitat e sistemi naturali; tali azioni dovranno essere effettuate sotto il controllo del Servizio dell'ispettorato ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
 5. nelle aree di cantiere e in tutte quelle in qualche misura interessate dai lavori dovrà essere ripristinato l'originario assetto vegetazionale e la funzionalità pedo-agronomica;
 6. dovrà essere garantita l'adozione, nelle aree di cantiere e deposito, di sistemi di impermeabilizzazione e sistemi provvisori di raccolta liquami che consentano di evitare indesiderate infiltrazioni nel sottosuolo ed inquinamenti delle acque sotterranee, nonché la definizione di misure per il rapido intervento finalizzato al contenimento e all'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali interessanti acqua e suolo;
 7. durante le fasi di realizzazione dell'opera, si dovrà avere cura di conservare lo strato di terreno vegetale accantonandolo in un luogo idoneo, mediante lo stoccaggio in cumuli di altezza non superiore a 2 metri e irrigato periodicamente; tale terreno dovrà essere riutilizzato successivamente per il rivestimento delle scarpate e il ripristino delle aree di cantiere denudate;
 8. qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale asportato superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare le riduzioni della fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
 9. le modalità di smaltimento dei materiali di rifiuto, derivanti da scavi o demolizioni, dovranno essere effettuate nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 10. dovrà essere garantita ed accertata la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte le macchine ed apparecchiature di cantiere, in modo da minimizzare i rischi per gli operatori, le emissioni anomale di gas e la produzione di vibrazioni e rumori non a norma, anche mediante



l'adozione di misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;

11. tutti gli interventi di ingegneria naturalistica, inerbimenti e piantagioni dovranno essere realizzati con specie autoctone, appartenenti alle serie vegetali del sito ed utilizzando esclusivamente materiale vegetale di propagazione proveniente da ecotipi locali;
12. per tutta la durata degli interventi, la Direzione Lavori dovrà avvalersi del supporto di un esperto in discipline naturalistiche e forestali, al fine di:
 - a. evitare/mitigare eventuali impatti sulle componenti biotiche non evidenziati in fase progettuale;
 - b. effettuare ricognizioni, prima e durante i lavori, e provvedere, in caso di rinvenimento di specie faunistiche oggetto di tutela (Convenzione di Berna; DIR. CEE 43/92; L.R. 23/98), alle opportune azioni di allontanamento, custodia temporanea e reinserimento delle stesse, di concerto con gli enti competenti;
 - c. verificare la corretta esecuzione delle opere di rinverdimento e rimboschimento;
13. gli interventi di rimboschimento compensativo a *Quercus suber*, da effettuare nelle aree indicate nella tavola 1-RMB, dovranno essere eseguiti in coerenza con quanto indicato nella specifica relazione "Rimboschimenti a *Q. suber*" con riferimento alle lavorazioni preparatorie del terreno, al sesto di impianto e alle operazioni di messa a dimora;
14. dovrà essere predisposto un dettagliato piano delle operazioni selvicolturali, da eseguirsi su tutte le aree del rimboschimento compensativo, che preveda l'indicazione delle attività da effettuare per almeno tre anni, il risarcimento degli esemplari non attecchiti, ad un anno e a tre anni dall'impianto e, comunque, fino al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
15. relativamente all'intervento compensativo di "monitoraggio degli ecosistemi a *Q. suber* nel territorio del Comune di Alà dei Sardi", da eseguire secondo quanto previsto nella specifica relazione tecnica, dovrà essere trasmesso un elaborato grafico indicante le aree da sottoporre a monitoraggio; il controllo delle infezioni fungine e degli insetti defogliatori dovrà essere esteso anche alle aree di rimboschimento compensativo;
16. nel progetto esecutivo dovranno essere definiti i punti di inserimento dei sottopassi per la fauna nei tratti in rilevato, con dimensionamento, posizione e caratteristiche costruttive idonee alle specie presenti nell'area; in particolare:



- a. i sottopassi stradali (attraversamenti di viabilità rurale) e gli scatolari idraulici, dovranno essere adattati ad uso faunistico per i mammiferi di maggiori dimensioni, secondo i criteri e le caratteristiche indicati nella relazione "interventi di mitigazione a tutela della fauna selvatica";
 - b. per la microfauna in genere e per gli anfibi dovrà essere studiato il posizionamento di strutture di attraversamento specifiche, da collocarsi a quota più alta rispetto ai tubolari idraulici, garantendo una frequenza minima di uno ogni 250 metri, o maggiore, in relazione agli habitat presenti nelle aree attraversate;
 - c. l'imboccatura di tutti i sottopassi dovrà essere dotata di inviti costituiti da piccole barriere (palizzate, barriere vegetali), aree prive di vegetazione e con substrati idonei;
17. relativamente agli interventi di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione delle scarpate stradali:
- a. su tutte le scarpate dei rilevati dovrà essere eseguita, a completamento della posa di biostuoie in fibra vegetale, la semina di specie erbacee autoctone ad elevato potere aggrappante e autoriseminanti;
 - b. sulle stesse scarpate, dovrà essere eseguita la messa a dimora di specie arbustive e basso arbustive, appartenenti alle serie di vegetazione locali, e di individui del genere *Quercus*, secondo le modalità e la densità di impianto previste nella relazione "interventi di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione delle scarpate stradali";
 - c. il progetto esecutivo dovrà includere una specifica relazione, a firma di un agronomo o forestale, in cui sia definita la scelta delle specie erbacee ed arbustive da utilizzare;
 - d. dovrà essere adeguato il computo metrico includendo le spese relative agli interventi di cui ai punti precedenti;
18. in fase di esercizio dovrà essere curata la manutenzione dei sistemi di canalizzazione idraulica e dei tombinamenti, affinché gli stessi siano costantemente tenuti in perfetta efficienza durante la fase di esercizio dell'opera.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali.



La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento in denominato "Lavori di collegamento alla Abbasanta Buddusò Olbia della SS 389 Tratto Alà dei Sardi – bivio Padru", proposto dalla Provincia di Sassari, a condizione che siano recepite nel progetto esecutivo e rispettate, le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Alà dei Sardi, la Provincia di Olbia Tempio, il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. di Tempio, il Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia Tempio e l'A.R.P.A.S.;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

p. Il Presidente

Gabriele Asunis